



Osservazioni riguardanti l'infrastruttura viabilistica denominata "Superstrada Pedemontana Veneta".

In conseguenza alla comunicazione avvenuta in data 8/8/2012 attraverso quotidiani nazionali e locali dell'avvenuto deposito di:

- progetto definitivo riguardante "Superstrada Pedemontana Veneta-Lotto 2 tratta B dal Km 29+300 al Km 38+700" e "Superstrada Pedemontana Veneta-Lotto 3 tratta F dal Km 54+755 al Km 55+494"
- e Studio di Impatto Ambientale

delle opere stesse presso le Amministrazioni Provinciali di Vicenza e Treviso e presso i competenti uffici della regione Veneto, noi sottoscritti, in qualità di cittadini abitanti nella regione Veneto interessati al bene comune e alla difesa dell'ambiente e del territorio desideriamo presentare le seguenti osservazioni:

premesse:

1. che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
2. che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (di seguito per brevità Commissario Delegato) nella persona dell'ing. Silvano Vernizzi;
3. che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione prima) ha dichiarato con doppia sentenza l'illegittimità degli atti amministrativi sopra citati richiamando le autorità emananti al rispetto delle norme violate;

richiamato:

la legge istitutiva della Pedemontana Veneta e quanto indicato nelle due conferenze di servizi di Roma e Castelfranco Veneto e quanto, nella sostanza, richiesto dai Comuni, in modo circostanziato in quelle sedi, ai fini dell'esercizio dell'opzione superstradale e visionato il progetto posto in VIA;



rilevato che:

il progetto è in contrasto con la norma fondamentale di cui all'art. 145, comma 75 della L. 23.12.2000 n. 388, istitutiva della Superstrada poiché non accoglie i precetti stabiliti dal legislatore e nello specifico:

1. vengono assunti parametri di dimensionamento esclusivamente autostradali in totale violazione di quanto deliberato dal Parlamento;
2. è totalmente disattesa la prescrizione che si riferisce al massimo riuso del sedime esistente della Nuova Gasparona (S.P. 111) poiché il progetto proposto appartiene invece ai filoni progettuali delle autostrade storiche, chiuse rispetto al territorio, con caselli e complanari, in contrasto con la permeabilità al territorio che invece la nuova infrastruttura dovrebbe assicurare;
3. il servizio al territorio determinato dal progetto proposto è inesistente rispetto all'impatto prodotto dall'attraversamento di una struttura autostradale sovradimensionata che va ad alterare irreparabilmente l'importante contesto paesaggistico-ambientale della fascia pedemontana e delle colline bassanesi, marosticensi, breganzesi, maladensi e della Valle dell'Agno.

Queste considerazioni di impatto, sia di carattere generale che puntuale, unitamente alle già elencate modalità trasportistiche, elencate in modo circostanziato nella prima conferenza di servizi di Roma dal tecnico delegato dai rappresentanti di tutti i Comuni interessati dalla previsione infrastrutturale, avevano convinto l'allora ministro Nesi nonché i ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, a sostenere senza riserve l'opzione del semplice potenziamento della Nuova Gasparona(S.P. 111), attraverso un progetto susperstradale, cassando senza appello il progetto definitivo autostradale di Bonifica spa, commissionato da Anas. Tale progetto veniva infatti ritenuto totalmente inidoneo sotto il profilo trasportistico, territoriale, ambientale e paesaggistico.

Tutto ciò premesso, si richiede:

- A) che sia operata una modifica progettuale, di semplice e rapida attuazione che rispetti la norma fondamentale e fornisca risposte coerenti con le vere esigenze del territorio tramite:
- 1) eliminazione degli attraversamenti a raso mediante sottopassi;
 - 2) eliminazione delle rotatorie che sono causa di rallentamenti e possibili incidenti;
 - 3) semplice prolungamento dei sottoservizi esistenti (luce, gas, irrigazione, fognatura, cavidotti ENEL, telefono, condotte metano);
 - 4) accessi all'infrastruttura paralleli al percorso, con corsia di immissione sufficiente a garantirne la facile fruibilità;
 - 5) recupero integrale dell'unico finanziamento pubblico di 309.874.139 euro concesso con legge finanziaria 488/98 (articolo 50, comma 1bis lettera G) e del finanziamento regionale al fine da evitare l'esborso con progetto di finanza e il conseguente onere di pedaggiamento successivo;

Si confida nell'accoglimento delle succitate osservazioni e richieste.

Il sottoscritto, SCHIAVO PIETRO nato a Castelgomberto
il 22/02/35, residente in via COPPO 19 - 36070 -
Castelgomberto (VI)

Data

05/10/12

Firma

